



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

DECRETO

Numero 3 del 09-04-2020

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE A COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA E PRIVATA.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nel territorio del Veneto;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020;
- il DPCM del 1° aprile 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus CODIV-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 Legge 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di persona con durata fino al 03 aprile 2020;

Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03 aprile 2020 " Misure urgenti in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus CODIV-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" che rispettivamente dispone:

punto 1 - di prorogare la durata della precedente ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge;

punto 2 - di vietare l'esercizio dell'attività di commercio nelle forme del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minime:

- perimetrazione dei mercati all'aperto;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di

assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

-per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

Tenuto conto, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, che il mercato di generi alimentari costituisce strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale;

Verificato che nei mercati settimanali che si svolgono nel territorio comunale può essere continuato l'esercizio dell'attività di commercio limitatamente alla vendita di generi alimentari, apportando le adeguate modifiche e perimetrazione dell'aree mercatali interessate, come da allegate planimetrie;

Tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Per, quanto sopra richiamato, si ritiene di adottare il seguente Piano, quale unico strumento per raggiungere gli scopi di cui sopra;

Sulla base dell'istruttoria svolta da parte degli uffici competenti;

Visti:

- l'art. 50 del T.U.E.L. Decreto legislativo 267/2000e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16/09/2003 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale del mercato agricolo di Castelmasse, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10/09/2013 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Di approvare l'allegato Piano di svolgimento dei mercati settimanali e di analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari del Comune di Castelmasse, fino al 13 aprile 2020.

Il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

Di dare atto che la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata in copia:

– al Comando Polizia Locale;

– agli operatori commerciali interessati dal presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to Petrella Luigi